



## REGOLE PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI DELL'AGENZIA DEL LAVORO (60 ORE)

### **CHI PUO' ISCRIVERSI**

I corsi sono rivolti a persone straniere disoccupate, con scarsa conoscenza della lingua italiana, iscritte ai Centri per l'Impiego della provincia di Trento o lavoratori in sospensione dal lavoro (Cassa integrazione guadagni) di aziende con sede in provincia di Trento.

**Tali requisiti devono essere posseduti sia al momento dell'adesione che all'avvio del corso.**

### **COME ISCRIVERSI**

L'iscrizione avviene a seguito di un colloquio con un operatore del Centro per l'impiego. Si ricorda che presso alcuni Centri per l'impiego è necessario fissare un appuntamento.

### **ORGANIZZAZIONE DEI CORSI**

Tutte le persone iscritte saranno chiamate, telefonicamente o con sms, dall'Ente Formativo che fisserà un colloquio per valutare il livello di conoscenza dell'italiano e costituire dei gruppi omogenei. Dopo il colloquio, l'Ente Formativo comunicherà, telefonicamente o con sms, la data di avvio del corso.

***È quindi importante lasciare un recapito telefonico corretto e attivo!***

Il corso ha una durata di n. 60 ore, suddivise in n. 40 ore di lingua italiana per stranieri e n. 20 ore di "ricerca attiva del lavoro". Il corso prevede lezioni di massimo n. 4 ore giornaliere.

**Per essere ammessi in aula il primo giorno di corso è necessario presentarsi con un documento d'identità valido.**

### **FIRMA PRESENZA SUL REGISTRO**

La frequenza è calcolata conteggiando le ore risultanti dalle firme sul registro presenze, che è il documento ufficiale che il corsista è tenuto a firmare in modo chiaro e leggibile al mattino e al pomeriggio (se vi sono lezioni pomeridiane). Chi venisse trovato a manomettere o falsificare il registro sarà denunciato alle autorità competenti.

Si segnala l'obbligo di rispettare la massima puntualità e correttezza nell'apposizione delle firme; ritardi o uscite anticipate rispetto all'orario del corso saranno indicati nel registro ed andranno a ridurre la percentuale di frequenza.

### **TRASPORTI PUBBLICI**

Per i partecipanti disoccupati, l'utilizzo dei trasporti pubblici (sia autobus che treni) della provincia di Trento è gratuito per la tratta domicilio/residenza - sede del corso, esclusivamente nelle giornate di corso. Per beneficiare dei trasporti pubblici gratuiti è necessario compilare la richiesta della Smart Card e l'autocertificazione per disoccupati presso le biglietterie di Trentino Trasporti, portando una foto formato tessera ed un documento d'identità una settimana prima dell'inizio del corso.

Verranno effettuati i dovuti controlli.

Inoltre segnaliamo che gli eventuali spostamenti effettuati prima dell'ottenimento della tessera (es. per i colloqui iniziali) sono a carico degli utenti.

## **OBBLIGO DI FREQUENZA**

**Ai fini dell'assolvimento della condizionalità prevista nel Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.lgs. 150/2015 e ai fini del rilascio dell'attestazione, la frequenza obbligatoria è di almeno l'80% delle ore d'aula previste.**

## **MANCATO RISPETTO DELL'OBBLIGO MINIMO DI FREQUENZA**

### **Percettori di sostegno al reddito nazionali con obbligo di condizionalità**

In caso di mancata presentazione o mancato raggiungimento della percentuale minima di ore di frequenza senza giustificato motivo, saranno applicate le sanzioni previste dal D.lgs. 150/2015 e sottoscritte nel Patto di servizio personalizzato.

In particolare sono previste:

- 1) la decurtazione di una mensilità del sostegno percepito, in caso di mancata presentazione o ritiro dal corso;**
- 2) la decadenza dalla prestazione percepita e dallo stato di disoccupazione, in caso di mancata presentazione o ritiro da un secondo corso.**

**Si ricorda che, a seguito della decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova iscrizione in stato di disoccupazione prima che siano decorsi 2 mesi (art. 21, comma 9 D.lgs. 150/2015).**

### **Non percettori e percettori di sostegni provinciali con obbligo di condizionalità**

In caso di mancata presentazione o mancato raggiungimento della percentuale minima di ore di frequenza senza giustificato motivo, i nominativi saranno segnalati agli enti di competenza per i provvedimenti del caso (es. sospensione del sostegno).

### **Soggetti senza obbligo di condizionalità**

In caso di mancata presentazione o mancato raggiungimento della percentuale minima di ore di frequenza senza giustificato motivo, i soggetti non potranno fruire di altri servizi erogati dall'Agenzia del Lavoro per un periodo che va **da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 6 mesi**.

## **GIUSTIFICAZIONI AMMISSIBILI PER IL MANCATO RISPETTO DELL'OBBLIGO MINIMO DI FREQUENZA**

E' considerato motivo di giustificazione l'attività lavorativa documentata. Sono altresì considerati motivi di giustificazione:

- malattia propria
- malattia figlio di età fino a 3 anni
- necessità di assistenza continua nei confronti di familiari
- causa di forza maggiore

da certificare con idonea documentazione al Centro per l'impiego, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento,

Coloro che, soggetti a condizionalità, giustificano con le sopraindicate modalità il mancato raggiungimento della percentuale minima di frequenza, verranno iscritti ad un nuovo percorso formativo.

**L'AGENZIA DEL LAVORO E/O GLI ENTI FORMATIVI SI RISERVANO LA POSSIBILITÀ' DI ESPELLERE DAL CORSO COLORO CHE, NON TENENDO UN COMPORTAMENTO ADEGUATO AL CONTESTO, IMPEDISCONO LO SVOLGIMENTO DELLA REGOLARE ATTIVITA' FORMATIVA.**

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il numero 800 264 760  
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 ed il giovedì dalle 14:30 alle 16:00  
[formazione.disoccupati@agenzia lavoro.tn.it](mailto:formazione.disoccupati@agenzia lavoro.tn.it)